

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE**

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato PETRILLO ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato ACCOLTI GIL ACHILLE, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro

MAROCCHIO LORENZO, BORELLO MAURILIO in proprio e nella qualità di erede di BORELLO ACHILLE, FINO FRANCO, BERTASSO DOMENICO, SICCARDI FRANCO, ALLASIO OTTAVIO BATTISTA PIETRO, GOFFI ERSILIA, ODDENINO ELSA - questi ultimi due in qualità di eredi di ODDENINO RINALDO, PANICCO ANNA MARIA, CARNINO RICCARDO, CARNINO LORENZO - questi ultimi tre in qualità di eredi di CARNINO ELISIO, BERTINO CRESCENTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato l'avvocato BOZZA ALESSANDRO, che li rappresentano e difendono, giusta procura speciale del notaio Dott. MARTUCCI Pierangelo di Torino, rep. 72.785 del 21/02/07;

- resistenti con procura -

e contro

MANTELLI GIOVANNI, OIM - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI, DAIMLERCHRYSLER AG, FONDAZIONE MOMORIA, RESPONSABILITÀ E FUTURO;

- intimati -

e sul 2 ricorso r.g. n. 249/06 proposto da:

DAIMLERCHRYSLER AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato CAVASOLA PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORTOLOTTI FABIO, MOLLEA CEIRANO PAOLO, MARTINETTI CRISTINA, giusta procura speciale del notaio Dott. Oehrle di Sindelfingen del 23/11/05, in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MANTELLI GIOVANNI, MAROCCHIO LORENZO, BORELLO MAURILIO, FINO FRANCO, BERTASSO DOMENICO, SICCARDI FRANCO, ALLASIO OTTAVIO BATTISTA PIETRO, GOFFI ERSILIA, ODDENINO ELSA, PANICCO ANNA MARIA, CARNINO RICCARDO, CARNINO LORENZO, BERTINO CRESCENTE ENZO, OIM ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI, FONDAZIONE MEMORIA, RESPONSABILITÀ E FUTURO, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

- intimati -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 16123/04 del Tribunale di TORINO;

udit gli avvocati DOSSENA Augusto, per delega dell'avvocato Achille Accolti Gil, CAVASOLA Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/05/08 dal Consigliere Dott. MORELLI Mario Rosario;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale, il quale, visto l'art. 375 c.p.c., chiede che, previa riunione dei procedimenti nn. 28420/05 e 249/06, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi della Repubblica Federale di Germania e della Daimlerchrysler AG, dichiarino il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sulle domande proposte nei confronti di essi ricorrenti. FATTO E DIRITTO Ritenuto che - in relazione ad una causa di risarcimento danni e per indennizzo ex art. 2041 c.c., instaurata, davanti al Tribunale di Torino, nei confronti, rispettivamente, della Repubblica Federale di Germania e della Daimlerchrysler, da Giovanni Mantelli ed altri cittadini italiani che, deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943, erano stati costretti al lavoro forzato al servizio dell'industria bellica del Reich la stessa R.F.G., con ricorso illustrato anche con memoria e resistito dagli intimati, ha proposto regolamento preventivo, per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione, nei suoi confronti, del Giudice Italiano;

- che si è costituita la Daimlerchrysler con proposizione a sua volta di ricorso incidentale che, ex art. 335 c.p.c., va riunito a quello principale;

- che si è costituita anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- che il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il difetto di giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della R.F.G..

Premesso, in limine, che il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, senza che vi osti la circostanza che l'art. 37 c.p.c., - così come modificato dalla L. 1995 n. 218, art. 73, che ne ha abrogato il comma 2 - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudice speciali, giacché il rinvio recettizio operato dall'art. 41 c.p.c., all'art. 37 c.p.c., per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche alla stessa L. n. 218 del 1995, art. 11, che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano (così: SS.UU. 24/03/2006 n. 6585);

- che neppure osta, alla ammissibilità del presente ricorso, il fatto che esso non si conclude con la formulazione di specifici quesiti di diritto, stante la già chiarita non riferibilità dell'art. 366 bis c.p.c., che tale formulazione conclusiva prescrive per i motivi di cassazione - allo strumento del regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., il quale non costituisce un mezzo di impugnazione, bensì uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa ne' nel merito, ne' su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione (cfr. Sez. un. 22059/07 e successive conformi). Rilevato che, a sostegno dell'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice italiano, la ricorrente R.F.G., in particolare, sostiene che:

- con l'art. 77, comma 4 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947 n. 1430) l'Italia avrebbe rinunciato a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, con la sola eccezione di quelle relative a diritti acquisiti prima del 1 settembre 1939;

ogni problema in ordine all'applicabilità del detto Trattato anche alla Repubblica federale di Germania (che non vi aveva partecipato) dovrebbe intendersi superata dal successivo accordo stipulato con la Repubblica Italiana a Bonn il successivo 2 giugno 1961 "per il regolamento d'alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario" (reso esecutivo con il D.P.R. n. 1263 del 14 aprile 1962) con il quale il Governo italiano aveva dichiarato "che sono definite tutte le rivendicazioni ... di persone fisiche e giuridiche italiane ... derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre e l'8 maggio 1945, assumendo l'impegno a tener "indenue la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale";

- a seguito di detto Accordo, la Repubblica Italiana, con il D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, aveva provveduto alla ripartizione della somma ricevuta anche in favore dei "lavoratori non volontari";

- la cognizione, in ordine alla presente controversia, del Giudice italiano sarebbe comunque esclusa dal principio (universalmente accettato e rientrante, in quanto preesistente - v. Corte costituzionale n. 48 del 1979 - nella previsione dell'art. 10 Cost., comma 1) della immunità degli stati per gli atti espressione della loro sovranità, costantemente affermato dalle Sezioni unite della Corte (v., da ultimo, Sez. un. n. 11225 del 2005, con riferimento al caso dei "bond argentini"), eccetto che nell'unica decisione - dalla Repubblica ricorrente fermamente criticata - n. 5044 del 2004, con la quale, in una fattispecie analoga a quella in esame, l'applicazione del suddetto principio è stata negata sul rilievo, in sintesi, che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana avrebbe assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovra uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera.

Rilevato altresì che, nell'odierno ricorso, ad ulteriore conforto della tesi della permanente validità del principio della immunità dalla giurisdizione civile dello stato straniero per gli atti "iure imperii":

- si richiamano recenti pronunzie di altre corti supreme europee. Quali, in particolare, le decisioni 17 settembre 2002 della Corte Suprema greca, 26 giugno 2003 della Corte Federale di Cassazione tedesca, 16 dicembre 2003 della Corte di Cassazione francese, 14 giugno 2006 della House of Lords (in causa Jones v. Ministry Interior Al-Maulaka Al-Arabine AS Saudise. and others);
- si riporta una sentenza del 2002 della Superior Court of Justice dell'Ontario (in causa Houshang Bouyari);
- si richiamano pure arresti della CEDU (21 novembre 2001 Al-Adsami e Governo Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 12 dicembre 2002 Kalogeropoulou ec. c. Grecia e Germania; 14 dicembre 2006 Markovic c. Italia) ;
- si precisa, inoltre, che le decisioni delle Corti degli Stati Uniti citate nella sentenza n. 5044/04, in quanto fondate su un'espressa previsione normativa (emendamento del 1996 al Foreign Sovereign Immunities Act del 1976) riguardano esclusivamente gli stati "sponsor" del terrorismo, mentre in numerose altre decisioni statunitensi è stato riaffermato il tradizionale principio di immunità.

Considerato che, però, non valgono, in primo luogo, ad escludere la giurisdizione del giudice italiano le disposizioni contenute nei trattati del 1947 e del 1961 prima richiamati, atteso che:

- così come formulate, le medesime si riferiscono ai rapporti diritto sostanziale e non alla giurisdizione (spettando al giudice eventualmente adito decidere nel merito in ordine alle domande oggetto della rinuncia e, in primo luogo, alla data di acquisizione del diritto); diversamente opinando non si spiegherebbe l'impegno assunto dalla Repubblica italiana di "tener indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale", ne' il fatto che la stessa R.F.G. abbia istituito, con il concorso delle imprese tedesche che si erano avvalse del lavoro dei deportati, una fondazione ("Memoria responsabilità e futuro") anche per assicurare un indennizzo alle vittime;
- che il prospettato difetto di giurisdizione del Tribunale adito neppure può dirsi implicato dai principi di diritto internazionale in tema di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile;
- che, per tal profilo, le decisioni delle Corti supreme, nazionali ed europea richiamate dalla ricorrente non altro stanno a dimostrare che ciò di cui queste Sezioni unite, con la sentenza n. 5044 del 2004, si erano dichiarate già "consapevoli": il fatto, vale a dire, che non esista, allo stato, una sicura ed esplicita consuetudine internazionale per cui il principio della immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti dal medesimo compiuti iure imperii (tra i quali innegabilmente rientrano anche quelli, in particolare, relativi alla conduzione delle attività belliche: cfr., S.U. n. 8157/02) possa ritenersi derogato a fronte di atti di gravità tale da configurarsi come "crimini contro l'umanità";
- che, per altro, le suddette decisioni (anche in ragione della peculiarità delle fattispecie considerate e dei particolari contesti in cui sono state adottate) neppure possono, altrettanto sicuramente, reputarsi espressive di una consuetudine di segno opposto;
- che anzi - come, tra l'altro, emerge anche dalla Relazione di minoranza allegata alla sentenza CEDU 21 novembre 2001, in causa Al- Adsani v. Regno Unito (che trae dalla natura cogente del divieto di tortura l'inefficacia della regola di immunità) e da un significativo obiter in motivazione della successiva sentenza, della stessa Corte europea, 12 dicembre 2002, in causa Kalogeropoulou and others v. Greece and Germany - un principio limitativo dell'immunità dello

Stato che si sia reso autore di crimini contro l'umanità può presumersi "in via di formazione"; - che, di fatto, il principio consuetudinario di immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero (volto a favorire le relazioni internazionali con il rispetto delle reciproche sovranità) coesiste, dunque, nell'ordinamento internazionale, con l'altro parallelo principio, di pari portata generale, per cui i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza tra i popoli" (così, testualmente, ad esempio, Corte costituzionale di Ungheria 1993 n. 53; e, analogamente, tra altre, Tribunale penale per la ex Jugoslavia 10 dicembre 1998 e 14 gennaio 2000; CEDU 21 novembre 2001, A. v. Regno Unito).

Come tale - come crimine cioè contro l'umanità - venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, considerata "la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato" come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub VI, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3);

sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7 - 8);

- che l'inevitabile "antinomia" tra i riferiti principi - i quali risultano entrambi automaticamente recepiti dal nostro ordinamento per effetto della norma (di produzione) di cui all'art. 10 Cost., nel momento in cui questi vengono, come nella specie, contemporaneamente, ed antagonisticamente, in rilievo, non può altrimenti risolversi - di ciò queste Sezioni unite restano persuase - che, sul piano sistematico, dando prevalenza alle norme di rango più elevato (secondo il criterio già prospettato dai giudici di minoranza nella sopra citata CEDU 21 novembre 2001);

- che, infatti, come già sottolineato nella sentenza n. 5044 del 2004 di questa Corte, il rispetto dei diritti inviolabili della persona ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il ruolo di principio fondamentale, per il suo contenuto assiologico di metavalore;

- che, nel ribadire ora le conclusioni cui sono già pervenute con il ricordato proprio precedente, queste Sezioni unite sono consapevoli di contribuire così alla emersione di una regola conformativa della immunità dello Stato estero, che si ritiene comunque già insita nel sistema dell'ordinamento internazionale;

- che, del resto, come anche sottolineato dalla dottrina internazionalistica più attenta al tema che ne interessa, sarebbe a dir poco "incongruo" che la giurisdizione civile, che l'ordinamento internazionale già consente di esercitare nei confronti dello Stato straniero in caso di violazioni, ad esso addebitabili, di obbligazioni negoziali, resti, invece, esclusa a fronte di ben più gravi violazioni, quali quelle costituenti crimini addirittura contro l'umanità, e che segnano anche il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità;

- che tutto ciò conferma che la Repubblica Federale di Germania non ha il diritto di essere riconosciuta, nella presente controversia, immune dalla giurisdizione civile del Giudice italiano - che va pertanto dichiarata - anche in ragione del fatto che la condotta illecita si è verificata anche in Italia;

- che ogni questione relativa all'esistenza del diritto fatto valere in causa e alla stessa proponibilità della domanda rimane naturalmente impregiudicata (art. 386 c.p.c.);

- che a diversa soluzione deve, invece, pervenirsi con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla DaimlerChrysler in relazione alla domanda di indennizzo per arricchimento senza causa quale proposta dagli attori nei suoi confronti;

- che, infatti, tale domanda - alla luce della normativa di riferimento, il regolamento CE 22/12/2000 n. 44, correttamente invocata dalla ricorrente - non è riconducibile al foro generale di cui all'art. 2, non risultando (la relativa prova incombeva sugli attori: Cass. 1974 n. 2004) che la società convenuta abbia in Italia sede statutaria o amministrazione centrale o il suo centro di attività principale (art. 60 reg. CE), o, comunque, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, un rappresentante autorizzato a stare in giudizio;

- che neppure trovano applicazione i criteri speciali di cui all'art. 5 reg. CE;

- che, infatti, non trattasi, nella specie, di materia contrattuale, avendo la Corte di giustizia delle comunità Europee (v. sent. 5/2/2004 in causa c. 265/02) costantemente affermato che

alla materia contrattuale non possano ricondursi situazioni in cui difetta un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altro. Mentre nessuna delle altre ipotesi elencate nella norma specialde riguarda l'arricchimento senza causa, che l'art. 61 della normativa italiana sottopone alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto di cui deriva l'obbligazione (e, quindi, nella specie, il lavoro coatto svolto in Germania);

- che a non diversa conclusione potrebbe pervenirsi neppure in applicazione del criterio speciale di cui all'art. 5 n. 3 RE. CE, atteso che l'evento dannoso addebitato alla società (sfruttamento del lavoro coatto) si è verificato in territorio tedesco;

- che la delicatezza e complessità delle implicazioni delle questioni di giurisdizione prospettate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, dichiara la giurisdizione del Giudice italiano in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della R.F.G. ed il difetto di tale giurisdizione rispetto alla parallela domanda di indennizzo nei confronti della Daimlerchrysler. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008